

OSSERVATORIO ECOCREATI

A cura di

Giuseppe Battarino • Magistrato collaboratore della Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo illecito dei rifiuti e illeciti ambientali
Silvia Massimi • Consulente della Commissione bicamerale d'inchiesta

Con l'osservatorio sulla casistica applicativa della legge 22 maggio 2015 n. 68, *Ecoscienza* mette a disposizione dei lettori provvedimenti giudiziari sia di legittimità che di merito, con sintetici commenti orientati alle applicazioni concrete della legge. Per arricchire l'osservatorio giurisprudenziale chiediamo ai lettori (operatori del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e non solo) di trasmettere alla redazione tutti i provvedimenti che ritengono significativi (dovutamente anonimizzati): decreti e ordinanze, prescrizioni, sentenze ecc.

I contributi possono essere inviati a ecoscienza@arpae.it

UTILIZZO IN AGRICOLTURA DI SEMENTI CONCIATE CON FITOFARMACI E INQUINAMENTO AMBIENTALE

Cassazione penale, sezione III, sentenza n. 49805 del 29 ottobre 2019-9 dicembre 2019

È arrivato in Cassazione il caso di un sequestro preventivo di terreni destinati a coltivazioni agricole in Friuli Venezia Giulia, determinato dall'ipotesi, avanzata dalla procura della Repubblica, di *inquinamento ambientale*, che si è ritenuto essere causato dalla semina di mais conciato con un fitofarmaco utilizzato in modo non conforme alle prescrizioni di sicurezza indicate dal produttore, provocando una massiccia moria di api. La condotta oggetto di incolpazione consisteva, in particolare, nell'aver ciascun indagato (in totale quarantuno) causato una grave compromissione dell'ecosistema utilizzando le sementi in modo non conforme alle "frasi tipo" di sicurezza indicate dall'impresa produttrice sull'etichetta dei sacchi contenenti i semi.

La compromissione sarebbe derivata da una pericolosa interazione del prodotto chimico con l'ambiente, tale da comportare sia il danneggiamento degli apiari collocati in prossimità dei fondi (alcuni apicoltori si sono qualificati come persone offese rispetto all'attività degli apicoltori) che l'alterazione significativamente misurabile dell'ecosistema; nello specifico, il danno avrebbe riguardato la biodiversità animale e vegetale, con compromissione del fondamentale processo riproduttivo delle specie vegetali che si avvalgono dell'entomogamia: ciò a causa della moria di api (ma anche di altre specie di insetti, meno facilmente monitorabili).

Il sequestro era stato annullato dal tribunale e il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione.

Dal punto di vista del procedimento la "partita cautelare" non ha avuto un vincitore poiché la corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso: il motivo è peraltro significativo perché l'assenza di interesse del pubblico ministero ricorrente viene dedotta dal fatto che il pericolo da fronteggiare coinciderebbe con l'approssimarsi della primavera, epoca in cui avvengono le pratiche agronomiche che comportano l'uso delle sementi (e infatti l'ordinanza contestata risale al marzo 2019). Ma la sentenza della Cassazione è comunque interessante per il "catalogo" delle questioni che la vicenda ha indotto ad affrontare.

Intanto è significativo che un'ipotesi di inquinamento ambientale sia stata riconosciuta, sia pure in fase di indagine, a proposito di un caso di tutela della biodiversità di particolare sensibilità ambientale in questo momento storico.

Nella recente risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul *Green Deal europeo* (2019/2956) al punto 60 si osserva come "la perdita di impollinatori, in particolare le api, sia motivo di particolare preoccupazione dal punto di vista della sicurezza alimentare, in quanto le colture che dipendono dagli impollinatori svolgono un ruolo importante nella nostra alimentazione".

Con richiamo alle norme europee, accusa e difesa si sono confrontate sul valore del regolamento CE 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che prevede la possibilità di

immissione sul mercato e di impiego di sementi conciate con prodotti fitosanitari, con la predisposizione, però, di alcune accortezze da adottare qualora vi sia il sospetto che le sementi comportino un rischio per l'ambiente; l'articolo 49 prevede per i produttori l'onere di indicare la denominazione del prodotto fitosanitario con il quale le sementi sono state conciate, delle sostanze attive presenti nel prodotto, le frasi tipo per le precauzioni da prendere ai sensi della direttiva 1999/45/CE e le misure di mitigazione del rischio indicate nell'autorizzazione per tale prodotto: secondo la difesa si tratterebbe di generiche *precauzioni*, secondo l'accusa di specifiche *prescrizioni*. Entra in gioco anche l'articolo 19 del decreto legislativo 150/2012, di attuazione del regolamento europeo, che prevede principi di difesa integrata in forza dei quali l'uso del fitofarmaco sarebbe possibile solo dopo aver esperito tutte le altre possibili pratiche di coltivazioni appropriate che presentino il minor rischio per la salute umana e per l'ambiente.

Su questo e su altri temi, il confronto tra le tesi delle parti processuali, pur "neutralizzato" dalla sentenza di inammissibilità, consente di evidenziare quali sono le *questioni sensibili* che si possono presentare in fase di indagine e di accertamenti tecnici in casi analoghi.

È dunque necessario:

- verificare l'interazione tra la natura chimica del principio attivo e l'ambiente circostante i luoghi di semina
- descrivere in cosa consista la compromissione degli alveari collocati in prossimità dei fondi, ricadenti nell'area di azione delle api bottinatrici, determinandone il raggio
- misurare in termini quantitativi e comparativi la moria delle api conseguente l'evento contaminante (ed eventualmente individuare altre specie colpite)
- descrivere l'alterazione significativa dell'ecosistema e della biodiversità, sia animale che vegetale, anche per la compromissione del fondamentale processo riproduttivo delle specie vegetali che si avvalgono dell'entomogamia.

Dal punto di vista della condotta degli apicoltori va accertato quali prodotti siano stati effettivamente utilizzati e a quale soggetto/terreno/azienda siano riferibili, e se le sementi conciate (o direttamente i fitofarmaci) siano state utilizzate in modo inappropriato o in palese difformità da prescrizioni di sicurezza (ad esempio con impiego di attrezzature di semina prive di dispositivi per l'abbattimento di polveri contaminanti o inadeguate a garantire il completo incorporamento del seme nel terreno per evitare l'avvelenamento di uccelli e mammiferi), distinguendo tra quelle di comune evidenza e quelle eventualmente specificate dal produttore.

Il discusso contributo delle tecnologie chimiche all'agricoltura è un terreno di sfida per le autorità di controllo ambientale, in una fase in cui è auspicabile il passaggio dal semplice impulso chimico all'aumento di resa delle coltivazioni all'uso integrato di tecnologie per migliorarne la sostenibilità.